



## CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

### LA PRIMA PRESIDENTE

Nel corso di un giudizio promosso da un docente - già in servizio a tempo determinato, presso vari istituti, negli anni scolastici dal 2016 al 2019 (per complessive 17 ore nell'arco temporale dal 19 ottobre 2016 al 30 giugno 2017; per 18 ore settimanali dal 23 ottobre 2017 al 31 agosto 2018; per 18 ore settimanali dal 28 settembre 2018 al 31 agosto 2019) – al fine di ottenere, nei confronti del Ministero dell'istruzione e del merito, l'attribuzione, anche a titolo risarcitorio, del beneficio economico, pari ad euro 500,00 annui, della cd. “carta docente” (previsto dall'art. 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, soltanto a favore dei docenti impiegati a tempo indeterminato, anche part-time, e finalizzato all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali), il Tribunale di Taranto, giudice del lavoro, con ordinanza emessa il 24 aprile 2023 (RGN 10072 del 2023), ha disposto il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 363-*bis* c.p.c., per la risoluzione della questione attinente alla effettiva spettanza di detto beneficio in favore del ricorrente.

Il Tribunale rimettente, premesso che la predetta normativa è stata già valutata dalla CGUE, Sezione VI, Ordinanza 18 maggio 2022, C-450/21, in contrasto con il diritto eurounitario, per ravvisata disparità di trattamento tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti precari (essendovi comparabilità dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste), chiede di stabilire, per potersi configurare l'effettiva responsabilità del convenuto Ministero ai sensi del citato art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, se: a) debba aversi riguardo - e in che misura - , ai fini della valutazione sulla sussistenza o meno di una ragione oggettiva che giustifichi la predetta disparità, all'entità della durata dei rapporti a termine, nonché al numero delle ore di insegnamento effettivamente prestato in ciascun anno scolastico; b) l'obbligazione sia o meno pecuniaria; c) il beneficio finanziario abbia natura retributiva o risarcitoria.

La questione interpretativa, sotto il primo profilo, attiene, anzitutto, alla necessità o meno di dover individuare, ai fini della ravvisabilità della discriminazione, una soglia di impegno del docente precario comparabile con quella del docente di ruolo, entro certi

limiti, anche sul piano quantitativo. Inoltre, anche ove si propenda per l'insussistenza di una ragione di differenziazione, la questione implica di dover valutare se spetti l'intera somma di euro 500,00, ovvero una quota soltanto, venendo in rilievo a tal fine due contrapposte prospettive: da un lato, quella che valorizza l'incidenza della formazione sulla qualità e non sulla quantità della prestazione del docente; dall'altro lato, la prospettiva che dà risalto al valore della dimensione "quantitativa" della prestazione stessa, dovendo il docente impegnato per più ore trasmettere comunque un più elevato bagaglio di conoscenze che andranno inevitabilmente acquisite con una "maggiore formazione".

Sotto il secondo profilo, la questione investe non tanto la natura di "beneficio economico" della c.d. carta del docente (come tale ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte: Cass., Sez. L., sentenza n. 32104 del 31/10/2022), quanto piuttosto l'incidenza sulla sua attribuzione della articolata procedura per effetto dell'utilizzo della "carta".

Infine, per la soluzione del terzo profilo della questione oggetto dell'ordinanza di rimessione, si contrappongono orientamenti diversi. Un primo indirizzo valorizza la strumentalità dell'obbligo di "formazione" rispetto alla effettuazione dell'insegnamento, per cui la corresponsione dell'importo di euro 500,00 annui non rappresenta una "condizione" della formazione stessa, alla quale il docente dovrà comunque provvedere; sicché, il beneficio economico assumerà natura retributiva. Un secondo orientamento ritiene che il beneficio stesso sia svincolato dalla prestazione lavorativa ed abbia una funzione meramente compensativa-risarcitoria di spese sopportate dal lavoratore, finalizzate al soddisfacimento del suo "diritto" alla formazione.

In base, poi, ad un terzo orientamento – di cui lo stesso giudice rimettente dà conto –, "i peculiari vincoli (sia nella individuazione di specifici termini per proporre la richiesta e per utilizzare la provvista, ai sensi degli artt. 5 e 6 del D.M. 28 novembre 2016, sia quanto alla tipologia di spese effettuabili)" potrebbero impedire un eventuale "riconoscimento sopravvenuto" del beneficio.

Sussistono i presupposti di ammissibilità della questione oggetto dell'ordinanza *ex art. 363 bis c.p.c.*, come sopra articolata, essendo la stessa rilevante ai fini della definizione del giudizio di merito, non rinvenendosi pronunce di questa Corte che la risolvano in tutti i profili dianzi evidenziati, i quali pongono gravi difficoltà interpretative, ed essendo suscettibile di porsi in numerosi giudizi in ragione della vasta platea di docenti assunti a

termini a partire dall'anno scolastico 2015-2016 in poi ed ai quali il beneficio non è stato riconosciuto.

La questione va assegnata alla Sezione Lavoro avendo ad oggetto specifiche tematiche attinenti al lavoro pubblico e prive di rilevanti connessioni con materie di competenza di altre Sezioni.

P.Q.M.

Visto l'art. 363-*bis* cod. proc. civ., assegna la questione sollevata con l'ordinanza di rinvio pregiudiziale alla Sezione Lavoro per l'enunciazione del principio di diritto.


Roma, 29 maggio 2023

La Prima Presidente

Margherita Cassano



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
oggi, ..... 3. 0. MAG. 2023



FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
*Paola Francesca Campoli*

